

COMUNE DI RUBANO

Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone

Approvato con D.C.C. n. 9 del 06/03/2001

Modificato con D.C.C. n. 22 del 24/03/2009

Sommario

Art. 1 - Istituzione del canone per l'occupazione strade, aree e spazi pubblici.....	3
Art. 2 - Oggetto del canone.....	3
Art. 3 - Definizione di occupazione.....	3
Art. 4 - Soggetti attivi e passivi	4
Art. 5 - Criteri per la determinazione delle tariffe	4
Art. 6 - Tariffa base	5
Art. 7 - Disciplina delle tariffe	5
Art. 8 - Classificazione delle aree	6
Art. 9 - Esclusione dall'applicazione del canone	6
Art. 10 - Determinazione della superficie soggetta al canone	7
Art. 11 - Occupazioni permanenti	8
Art. 12 - Occupazioni temporanee	8
Art. 13 - Occupazioni abusive	9
Art. 14 - Autorizzazione all'occupazione	9
Art. 15 - Aziende erogatrici di pubblici servizi	9
Art. 16 - Aree destinate a parcheggio dal Comune	10
Art. 17 - Distributori di carburante	10
Art. 18 - Funzionario responsabile	11
Art. 19 - Domande di occupazione	11
Art. 20 - Contenuto della domanda di occupazione	11
Art. 21 - Contenuto dell'atto di concessione	12
Art. 22 - Registro delle concessioni	13
Art. 23- Alterazione e manomissione del suolo	13
Art. 24 - Rinnovazione, proroga e rinuncia della concessione	13
Art. 25 - Modifica. sospensione e revoca della concessione	14
Art. 26 - Decadenza ed estinzione della concessione	14
Art. 27 - Versamenti del canone per le occupazioni permanenti	14
Art. 28 - Versamenti del canone per le occupazioni temporanee	15
Art. 29 - Omesso o insufficiente pagamento	15
Art. 30 - Sanzioni amministrative pecuniarie	16
Art. 31 - Norme finali	16

Art. 1 - Istituzione del canone per l'occupazione

strade, aree e spazi pubblici

1. E' istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di uso pubblico costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione del relativo canone.
3. Sono soggette al presente regolamento anche le occupazioni di tratti di strade statali, regionali e provinciali che attraversano ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2 - Oggetto del canone

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità previste nei seguenti articoli.
2. Sono comunque soggette al canone le occupazioni di fatto dei beni di cui all'articolo 1, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

Art. 3 - Definizione di occupazione

1. Si intende occupazione la sottrazione, temporanea o permanente, all'uso indiscriminato della collettività di una parte di suolo pubblico per il vantaggio specifico di uno o più soggetti occupanti.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
3. Sono permanenti le occupazioni che si protraggono per un periodo di tempo non inferiore all'anno.

4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.
5. L'occupazione temporanea di aree pubbliche o di uso pubblico al fine di svolgervi attività di commercio autorizzata ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112, è soggetta al rilascio di una concessione decennale di posteggio temporaneo dell'area.
6. Tale concessione può essere rinnovata alla scadenza qualora non ostino ragioni di pubblico interesse e può essere ceduta al soggetto eventualmente subentrato nell'autorizzazione commerciale all'esercizio dell'attività nell'area considerata.
In tal caso l'atto di concessione originale viene presentato al Comune che appone anche nella propria copia l'annotazione del trasferimento della titolarità del provvedimento.
Nel caso di cessazione dell'occupazione dell'area da parte del titolare della concessione per rinuncia o per decadenza, sarà rilasciata altro provvedimento di concessione al nuovo occupante.
7. Alla riscossione del canone di occupazione temporanea di area pubblica, di cui al comma 5, si provvede mediante convenzione a tariffa ridotta secondo quanto previsto dal presente regolamento.
8. La domanda per tale tipo di occupazione deve contenere le stesse indicazioni di cui all'art. 19 del presente regolamento.

Art. 4 - Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 C.C.

Art. 5 - Criteri per la determinazione delle tariffe

1. Il canone si determina in ragione della superficie

effettivamente sottratta all'uso pubblico, della durata dell'occupazione medesima, del valore del beneficio economico conseguente alla disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.

2. Il canone si applica con riferimento alla tariffa base , sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee.
3. Alla tariffa base si applicano i coefficienti moltiplicatori previsti a seconda delle varie tipologie e modalità di occupazione.
4. Il canone minimo dovuto sarà di lire 10.000, con esclusione delle occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore.

Art. 6 - Tariffa base

1. La tariffa base da applicare per la determinazione del canone dovuta per le singole occupazioni è stabilita a metro quadrato per le occupazioni permanenti e a metro quadrato per giorno per le occupazioni temporanee.
2. La determinazione della tariffa è deliberata dalla Giunta entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
3. In assenza della deliberazione si intendono confermate le tariffe vigenti.

Art. 7 - Disciplina delle tariffe

1. Le tariffe del canone per l'occupazione del suolo e aree pubbliche e i coefficienti moltiplicatori da applicare per la determinazione del canone dovuto vengono fissate entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.
2. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.
3. In assenza della deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

Art. 8 - Classificazione delle aree

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono, per i fini di cui al precedente comma, classificate in quattro categorie:
 - a) Centro abitato;
 - b) Zona limitrofa;
 - c) Zona produttiva e periferica – frazioni;
 - d) Altre zone del territorio comunale diverse dai casi precedenti (es.: zona rurale).
3. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete al Consiglio comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.
4. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.
5. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenenti a categorie diverse sono soggetti al canone relativo alla categoria superiore.

Art. 9 - Esclusione dall'applicazione del canone

1. Sono esclusi dall'applicazione dal canone le occupazioni su beni appartenenti al patrimonio disponibile e, inoltre le seguenti occupazioni:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - a/bis. le occupazioni effettuate da imprese appaltatrici di opere pubbliche comunali;
 - a/ter. le occupazioni effettuate da concessionari di servizi pubblici comunali;

- b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche di pertinenza privata e le aste della bandiera nazionale;
 - c. le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione;
 - d. le occupazioni cimiteriali;
 - e. tende, fisse o retrattili;
 - f. balconi;
 - g. verande;
 - h. bow-windows;
 - i. opere di finitura simili a quanto definito ai punti precedenti;
 - j. accessi e passi carrai;
 - k. accessi ad impianti di distribuzione di carburante;
 - l. autovetture adibite al trasporto pubblico;
2. Sono inoltre esenti dall'applicazione del canone le occupazioni occasionali di seguito indicate:
- a. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero di durata non superiore a 48 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - b. luminarie natalizie;
 - c. commercio in forma ambulante, mestieri girovaghi e artistici con soste non superiori a 60 minuti;
 - d. occupazioni occasionali di pronto intervento;
 - e. occupazioni con piante ornamentali e relativi contenitori nei soli casi autorizzati dal Comune come installazione di arredo urbano;
 - f. occupazioni per effettuazione di traslochi;
 - g. occupazioni per attività di manutenzione del verde;

Art. 10 - Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie soggetta al canone di cui al presente Regolamento, espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al

metro quadrato o lineare superiore, è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.

2. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie da assoggettare a canone.
3. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie assoggettata al canone è computata in ragione del dieci per cento (10%) per la parte eccedente detto limite.

Art. 11 - Occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione non frazionabile. Il pagamento del canone deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune.
2. Per gli anni successivi al primo di occupazione è dovuto soltanto il versamento del tributo entro il mese di gennaio, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.
3. Il canone si applica nella misura deliberata secondo la categoria di appartenenza e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.

Art. 12 - Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.
2. Qualora l'occupazione si protragga per non più di dodici ore, la tariffa di cui al comma precedente è ridotta al cinquanta per cento (50%).

Art. 13 - Occupazioni abusive

1. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione, e in relazione alle dimensioni in esso rilevate, redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle concesse.
2. Le occupazioni protratte oltre il termine finale indicato nella concessione, o nel provvedimento di revoca o di estinzione, si intendono a tutti gli effetti abusive.

Art. 14 – Autorizzazione all'occupazione

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette al rilascio di concessione da parte del Comune.
2. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax, con collegamento telematico o con telegramma. L'ufficio provvederà a verificare l'esistenza dei presupposti di urgenza e necessità. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 15 – Aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono determinate in ragione del numero di utenti serviti.

2. Il pagamento del canone deve avvenire in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno mediante versamento a mezzo ccp. intestato al Comune di Rubano recante, quale causale, l'indicazione dell'art.63 del Dlgs. N.446 del 1997.

Art. 16 - Aree destinate a parcheggio dal Comune

1. Per l'occupazione di aree apprestate dal Comune a parcheggio non custodito con limitazione oraria rilevata con parchimetri o apparecchi simili o con schede prepagate in ragione di ogni ora di utilizzo sarà dovuto dall'occupante un canone pari alla tariffa per l'occupazione giornaliera e con applicazione dell'apposito coefficiente.

Art. 17 –Distributori di carburante

1. Per le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico realizzate dagli esercizi per la distribuzione di carburante il canone è determinato con riferimento al numero di colonne di erogazione, escluse le colonnine per i servizi ausiliari.
Per il calcolo del canone lo spazio occupato da ogni colonna di erogazione è considerato di 1 mq.
Le eventuali ulteriori strutture di servizi per auto e moto insistenti sull'area quali chioschi per vendita, lavaggio, ecc. sono soggetti al pagamento del canone con riferimento alla effettiva superficie occupata dalle strutture stesse .

Art. 18 –Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.
2. Il predetto funzionario sottoscrive gli atti e i provvedimenti relativi alla gestione del canone e dispone i rimborsi.

Art. 19 – Domande di occupazione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree di cui all'articolo 1 del presente Regolamento deve presentare richiesta in carta legale all'Amministrazione comunale.
2. L'obbligo della richiesta di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.
3. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda, in carta legale, va presentata al protocollo con congruo anticipo, non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti a 20 giorni e per quelle temporanee a 10 giorni, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, si considera quale data di presentazione della domanda quella apposta dal Protocollo dell'ente.

Art. 20 – Contenuto della domanda di occupazione

1. La richiesta di cui all'art. precedente deve indicare:
 - a) le generalità del richiedente
 - b) il codice fiscale o la partita IVA;
 - c) l'indirizzo o la sede legale del richiedente;
 - d) l'ubicazione dell'occupazione;
 - e) la dimensione dell'occupazione allegando planimetria illustrativa;
 - f) la descrizione delle modalità di occupazione;
 - g) la descrizione dell'attività alla quale l'occupazione è funzionale;
 - h) la durata dell'occupazione;
 - i) l'impegno a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla messa in pristino stato;
 - j) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda

Art. 21 –Contenuto dell'atto di concessione

1. L'atto di concessione, rilasciato dal funzionario responsabile della gestione del canone, deve indicare obbligatoriamente:
 - a) il numero della concessione;
 - b) il nominativo o la ragione sociale del titolare dell'occupazione;
 - c) il codice fiscale o la partita iva del soggetto occupante;
 - d) l'indirizzo o la sede legale dell'occupante;
 - e) l'ubicazione dell'occupazione;
 - f) la dimensione dell'occupazione;
 - g) la descrizione delle modalità di occupazione;
 - h) la durata dell'occupazione con precisa indicazione dei termini di inizio e di cessazione;
 - i) l'ammontare del canone dovuto.
2. La concessione viene rilasciata con l'obbligo di :
 - a) al concessionario di sopportare tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla messa in pristino stato;
 - b) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico o delle aree assegnate;
 - c) di pulizia e igiene dell'area occupata;
 - d) custodia dello spazio e dell'area concessa;
 - e) eventuali prescrizioni dettate dall'Ente a garanzia della sicurezza pubblica;
3. In tutti i casi le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private.
4. Il Comune si riserva la facoltà di sospensione o revoca della concessione a fronte di motivate esigenze di interesse pubblico.
5. Le concessioni per occupazioni permanenti sono rilasciate per una durata massima di anni 30.
6. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.
7. Il deposito sarà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del rispetto delle norme e delle prescrizioni.
8. La misura del deposito sarà stabilita in relazione alla

- dimensione, alla natura, alle caratteristiche dell'occupazione.
9. Per le occupazioni di durata inferiore a 24 ore la concessione deve intendersi assorbita dalla ricevuta di pagamento del canone.
 10. Il comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissioni e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 22 – Registro delle concessioni

1. Le concessioni rilasciate devono essere annotate in apposito registro, anche informatico.
2. Nel registro sarà da annotarsi:
 - a) il numero della concessione;
 - b) il nominativo del concessionario
 - c) il luogo dell'occupazione;
 - d) una breve descrizione delle modalità di occupazione;
 - e) la superficie occupata;
 - f) le date di inizio e termine dell'occupazione.

Art. 23 – Alterazione e manomissione del suolo

1. E' vietato ai titolari di concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.
2. La richiesta di autorizzazione alla manomissione o alterazione del suolo pubblico potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di concessione. Su di essa esprimerà parere il Responsabile del Settore LL. PP. competente.

Art. 24 – Rinnovazione, proroga e rinuncia della concessione

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

2. La richiesta intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea deve essere presentata almeno sette giorni prima della scadenza.
3. Per le occupazioni permanenti il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.

Art. 25 – Modifica sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

Art. 26 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) L'uso improprio dell'area concessa;
 - b) Il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione;
 - c) La violazione di norme di legge e regolamentari in materia;
 - d) Il mancato pagamento del canone.
 - e) Se l'occupazione non viene effettuata entro due mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo.
2. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) La sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 27 – Versamento del canone per le occupazioni

permanenti

1. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità, previa richiesta, del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia superiore a lire 1 milione.
2. Il pagamento, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato nel conto corrente postale intestato al Comune utilizzando l'apposito modello di versamento.
5. Il canone per l'occupazione permanente non è dovuto quando l'ammontare dello stesso non superi L. 10.000.

Art. 28 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa, previa richiesta, la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone sia superiore a lire 1 milione.
2. Il versamento, per l'intero o per l'importo della prima rata quando ne è stata consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione con le modalità previste al n. 4 dell'art. precedente. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 29 – Omesso o insufficiente pagamento

1. In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio diffida l'interessato ad adempiere

assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione.

2. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

Art. 30 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'occupazione delle aree di cui all'articolo 1 del presente regolamento realizzata in violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria del cento per cento (100%) del canone dovuto.
2. L'occupazione abusiva delle aree di cui all'articolo 1 è soggetta, oltre a dovuto canone, ad una sanzione amministrativa pecuniaria dal centocinquanta per cento (150%) al duecento per cento (200%) del canone dovuto in relazione all'estensione dell'occupazione, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività.
3. Gli oneri derivanti dalla rimozione effettuata dal Comune della occupazione abusiva in danno dell'occupante abusivo sono a totale carico del medesimo.
4. Per il ritardato od omesso versamento del canone alle scadenze stabilite si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) di ogni importo non versato.

Art. 31 - Norme finali

1. Dalla misura complessiva del canone, e per il periodo di durata della concessione, deve essere obbligatoriamente detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizione di legge riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.
3. Con la medesima data viene abrogato il "Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25/94 del 04.07.1994 e successive modifiche.